



# CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

## Direzione Servizi alla Persona

*Servizio Demografici*

### **CIMITERO COMUNALE - QUARTA ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI N. 7 TOMBE DI FAMIGLIA PRIVATE RIMASTE NELLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE**

## **BANDO DI GARA**

Visto il R.D. 23.05.24 n. 827;

Visto il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285;

Viste le Leggi Regionali 3 agosto 2011, n. 15 e 31 ottobre 2007, n. 20.

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24 Gennaio 2003 e n. 86 del 25 Novembre 2015 e n. 58 del 17 Luglio 2018;

Visto il Regolamento Comunale dei contratti, in particolare artt. 70;71;72;73;74;75;76;77;

Visto l'art. 107 del D.Leg. n. 267/00;

Visto l'art. 25 dello Statuto del Comune di Rivoli;

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

RENDE NOTO

che, in esecuzione della Deliberazione Giunta Comunale n.138 del 25/05/2023 e in osservanza di quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento Comunale dei contratti, il giorno:

**mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 10,00**

presso la Residenza Municipale del Comune di RIVOLI sita in Corso Francia 98, avrà luogo l'apertura delle offerte relative all'aggiudicazione dell'assegnazione di concessione in uso, per la durata di 99 anni, di n. 7 tombe private rimaste nella disponibilità dell'Ente. Le tombe oggetto della concessione sono quelle indicate espressamente nel punto 6 del presente bando dove si indicano gli importi a base d'asta del valore del manufatto.

**Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione,**

**entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 15 settembre 2023**

mediante un plico per raccomandata A/R, ovvero a mano, indirizzato a:

COMUNE DI RIVOLI – UFFICIO PROTOCOLLO

Corso Francia, 98 - 10098 RIVOLI (TO)

nei seguenti orari:

dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15,30 - il venerdì dalle 9.30 alle 12.00

#### 1. ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO:

l'esecuzione del presente procedimento è a cura di Comune di Rivoli – Direzione Servizi alla Persona.

#### 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

Asta Pubblica

#### 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

per ognuno dei sepolcri oggetto di assegnazione l'aggiudicazione sarà determinata dalla miglior offerta in aumento rispetto al prezzo a base d'asta indicato nel seguente punto 6. Sono ammesse solo offerte al rialzo.

#### 4. UBICAZIONE DEI SEPOLCRI PRIVATI OGGETTO DELLA ASSEGNAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE:

i sepolcri privati oggetto di gara d'asta per l'assegnazione insistono nel Cimitero Comunale di Rivoli.

La documentazione sui sepolcri è costituita dalle schede in allegato.

Possono essere fissati gli appuntamenti per visionare le tombe, anche internamente, nelle date previste per i sopralluoghi:

martedì 25 luglio 2023 ore 9,00 e giovedì 27 luglio ore 14,00 (per fissare l'appuntamento telefonare al numero 011 951 3339 o inviare una mail a [cimitero@comune.rivoli.to.it](mailto:cimitero@comune.rivoli.to.it)).

#### 5. NATURA DELLA CONCESSIONE:

concessione in uso per 99 anni (novantanoveanni) decorrenti dalla data dell'atto di concessione (Art. 42 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria);

rinnovo: la concessione può essere rinnovata alla scadenza per un ulteriore identico periodo previo versamento del canone vigente al momento del rinnovo stesso.

#### 6. ITER AMMINISTRATIVO E IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE TOMBE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 453 del 15/05 2016 era stata dichiarata la decadenza di n. 20 concessioni cimiteriali di tombe in stato di abbandono per irreperibilità degli aventi titolo.

Per effetto di tale provvedimento tali sepolture sono tornate nella piena disponibilità dell'Ente per un totale di 21 concessioni (20 decadute + 1 nella disponibilità dell'Ente a seguito di rinuncia).

La cronistoria dell'assegnazione delle suddette 21 tombe è sintetizzabile come segue:

- a) Per 2 tombe (la tomba Vietti n. 63 dell'Ampliamento Primitiva e la tomba Badia n. 5 dell'Ampliamento Prima) si prendeva atto della necessità di procedere alla verifica dell'interesse culturale prevista per i "beni mobili", come richiesto dalla Soprintendenza;
- b) Per 5 tombe, con deliberazione n. 219 del 19/06/2018 la Giunta Comunale riteneva utile differire la riassegnazione in quanto presentavano criticità di diversa natura che avrebbero comportato costi a carico dell'Ente per interventi preliminari di messa in sicurezza;
- c) Per 14 tombe venivano adottati gli atti di seguito elencati:

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 19/06/2018 veniva avviato il procedimento di concessione di 14 tombe su un totale di 21 con il sistema dell'Asta Pubblica con aggiudicazione in capo al miglior offerente.

Con Determinazione Dirigenziale n. 795 del 30/07/2018, veniva indetta la prima Asta Pubblica a rialzo libero per l'assegnazione in concessione di 14 tombe, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta così come previsto dall'art. 73, lettera C, R.D. 23.5.1924 n. 827 e dall'art.

72 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune approvato con Delibera Consiliare n. 57/2001.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1189 del 15/11/2018 si procedeva all'assegnazione definitiva di 5 tombe, mentre per le rimanenti 9 si accertava che nessuna offerta era stata presentata.

La Giunta Comunale, a seguito di Comunicazione del 18/12/2018, esprimeva parere favorevole alla riassegnazione delle 9 tombe di cui al capoverso precedente e veniva indetta una nuova Asta Pubblica, applicando un ribasso pari al venti per cento sui prezzi a base d'asta della precedente gara.

Con Determinazione Dirigenziale n. 651 del 19/06/2019 veniva indetta la seconda Asta Pubblica, al rialzo libero, per l'assegnazione in concessione di 9 tombe, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta così come previsto dall'art. 73, lettera C, R.D. 23.5.1924 n. 827 e dall'art. 72 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 57/2001.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1242 del 04/12/2019 si procedeva all'assegnazione definitiva di 1 tomba e si approvava il verbale del 24/07/2019 accertando il mancato interesse dei cittadini sulla tipologia delle rimanenti 8 tombe gentilizie.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 14/04/2022, oltre alle 8 tombe di cui al capoverso precedente, la Giunta deliberava di mettere in Asta anche le 5 tombe citate al secondo capoverso punto b), senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, esplicitando sia nel bando di gara che nelle relative schede descrittive, la previsione di lavori e/o perizie preliminari per procedere in sicurezza all'accesso e le conseguenti operazioni di Polizia Mortuaria, con costi a totale carico del nuovo concessionario della sepoltura.

Con Determinazione Dirigenziale n. 418 del 11/05/2022 veniva indetta la terza Asta Pubblica, al rialzo libero, per l'assegnazione in concessione di 13 tombe (8+5), con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta così come previsto dall'art. 73, lettera C, R.D. 23.5.1924 n. 827 e dall'art. 72 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 57/2001.

Con Determinazione Dirigenziale n. 721 del 05/08/2022 si procedeva all'assegnazione definitiva di 6 tombe e si approvava il verbale del 28/06/2022 da cui si accertava che nessuna offerta era pervenuta o giudicata assegnabile per le rimanenti 7 tombe.

Con Deliberazione n. 138 del 25/05/2023 la Giunta Comunale ha dato mandato per reiterare il procedimento di concessione delle 7 tombe rimaste nella disponibilità dell'Ente, mediante il sistema dell'Asta Pubblica con aggiudicazione in capo al miglior offerente, con l'applicazione di un ulteriore ribasso pari al venti per cento rispetto al prezzo posto a base d'asta nella precedente gara andata deserta.

L'elenco delle tombe e i valori a base d'asta sono i seguenti:

<b>TOMBA</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>POSTI A BASE D'ASTA</b>	<b>SUPERFICIE DELL'AREA IN MQ</b>	<b>SOPRAELEVAZIONE / EDICOLA CONSENTITA</b>	<b>VALORE A BASE D'ASTA</b>	<b>CAUZIONE 10%</b>
n.34 PRIMITIVA BERTOLERO	CRIPTA	16	11,25	NO	<b>€ 31.865,01</b>	€ 3.186,50
n.45 PRIMITIVA - FERRERO PARACCA	CRIPTA	10	8,75	NO	<b>€ 26.554,18</b>	€ 2.655,42
n.47 PRIMITIVA DELLA CASA CELLONE	CRIPTA	15	9,19	NO	<b>€ 33.537,71</b>	€ 3.353,77
n.52 PRIMITIVA MERLO MINA	CRIPTA	10	9,60	NO	<b>€ 26.554,18</b>	€ 2.655,42
n.34 AMPL. PRIMA TINIVELLA	CRIPTA	16	10,00	NO	<b>€ 29.811,30</b>	€ 2.981,13
n.68 AMPL. PRIMA GIOANNETTI	STERRO	5	9,20	NO	<b>€ 11.745,68</b>	€ 1.174,57
n.139 AMPL. PRIMA MORRA	CRIPTA	5	5,14	NO	<b>€ 13.169,28</b>	€ 1.316,93

#### 7. ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO:

- a) Tariffa unitaria una tantum per ogni posto salma aggiuntivo rispetto a quelli posti a base d'asta, pari ad €. 313.00 per ogni loculo, € 157,00 per ogni celletta, da applicarsi in caso di futuri interventi di ristrutturazione, sopraelevazione o demolizione con ricostruzione che comportino un aumento della capacità dei posti rispetto alla capacità individuata nella tabella al punto precedente.
- b) Spese per la stima e per la gara ivi comprese le spese per la pubblicità, sono fissate nella misura della percentuale del 1% rispetto all'importo della stima a base d'asta (gli importi a carico di ciascuno sono quelli riportati nell'ultima colonna della tabella di cui al punto precedente).
- c) Spese inerenti l'atto di concessione, di registrazione e contrattuali (variabili da circa 500 a 1600 euro).
- d) Spese di estumulazione/esumazione salme presenti, con costi a carico dell'assegnatario della concessione:

per ogni tomba delle 7 individuate, occorrerà procedere, all'estumulazione/esumazione delle salme presenti. Sono state individuate le salme "presenti", censite in occasione dei sopralluoghi effettuati per la procedura di decadenza.

Tali operazioni verranno effettuate a cura dei Servizi Demografici e con costi a carico dell'assegnatario della concessione, applicando le attuali tariffe prestazionali dalla Cooperativa che ha in gestione i servizi cimiteriali.

Si deve calcolare un importo medio indicativo di € 154,00 IVA compresa per ogni estumulazione/esumazione, comprensivo della fornitura della cassetta in zinco – il calcolo preciso potrà essere eseguito solo dopo le operazioni in quanto il costo varia in base alle condizioni di mineralizzazione della salma, mineralizzata o meno, al tipo di loculo, di testa o di fascia e alla necessità o meno di montare un ponteggio.

All'importo delle estumulazioni/esumazioni occorrerà aggiungere i costi, sempre a carico dell'assegnatario della concessione, per eventuali cremazioni di salme non mineralizzate (l'aggiudicatario della tomba dovrà rivolgersi ad un'agenzia di onoranze funebri per il recupero della salma presso il Cimitero, il trasporto al Tempio Crematorio, la cremazione, il trasporto dell'urna cineraria nuovamente presso il Cimitero).

e) (Solo per alcune tombe) Spese per lavori preliminari alle estumulazioni, con costi a carico dell'assegnatario della concessione:

per alcune tombe, prima di procedere con le estumulazioni, occorre eseguire dei lavori preliminari; per altre tombe l'accesso non è sicuro e pertanto, prima di procedere con le estumulazioni, occorre dare incarico ad un professionista abilitato che valuti lo stato di sicurezza ed indichi eventuali lavori da eseguire preliminarmente.

Sia l'incarico ad un professionista abilitato per le valutazioni statiche che l'esecuzione di tutti i lavori propedeutici alle operazioni di estumulazione in totale sicurezza, sono a carico del futuro assegnatario della concessione.

Nella tabella in calce sono riportati per ogni tomba i costi relativi presunti per le estumulazioni e l'indicazione di ulteriori costi di cui ai punti "d", "e" precedenti:

TOMBA	TIPOLOGIA	N. LOCULI PRESENTI	N. SALME	COSTO INDICATIVO ESTUMULAZIONI / ESUMAZIONI	ULTERIORI COSTI PRELIMINARI ALLE ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI – A TOTALE CARICO DEL NUOVO ASSEGNATARIO DELLA CONCESSIONE
34 PRIMITIVA BERTOLERO	CRIPTA	16	12	€ 1.848,00	--
45 PRIMITIVA - FERRERO PARACCA	CRIPTA	10	5	€ 770,00	--
47 PRIMITIVA DELLA CASA CELLONE	CRIPTA	15	9	€ 1.386,00	--
52 PRIMITIVA MERLO MINA	CRIPTA	10	6	€ 924,00	--
34 AMPL. PRIMA TINIVELLA	CRIPTA	16	16	€ 2.464,00	--
68 AMPL. PRIMA GIOANNETTI	STERRO	0	4	€ 616,00	oltre ai costi delle operazioni di esumazione delle salme presenti, occorre aggiungere il costo della demolizione del massetto cementizio di copertura
139 AMPL. PRIMA MORRA	CRIPTA	10	10	€ 1.540,00	--

## 8. CAUZIONE:

sull'importo fissato a base d'asta i concorrenti dovranno anticipare una cauzione del 10% dell'importo a base d'asta contestualmente alla presentazione dell'offerta (gli importi sono indicati nella penultima colonna della tabella di cui al punto 6).

La cauzione è prestata a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione e copre la mancata sottoscrizione dello stesso per fatto dell'aggiudicatario.

Il Comune, senza alcuna formalità, incamererà la cauzione: qualora non dovesse essere confermata, in sede di verifica d'ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario per la partecipazione alla procedura; oppure qualora l'aggiudicatario definitivo non dovesse presentarsi per la stipula del contratto alla data stabilita, ovvero dovesse rinunciare all'aggiudicazione, ovvero non dovesse versare il prezzo offerto nel termine fissato dall'Amministrazione e in qualsiasi altro caso in cui, per causa dallo stesso dipendente, non si addivenisse alla stipula del contratto.

Il deposito cauzionale costituito dall'aggiudicatario, versato sul conto corrente del Comune, si trasformerà in acconto che verrà detratto dall'importo che l'aggiudicatario è tenuto a versare al Comune.

Le cauzioni dei non aggiudicatari verranno restituite, senza corresponsione di interessi, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva.

## 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

1. I concorrenti devono partecipare tramite il sistema delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nel precedente punto 6. L'offerta degli aspiranti all'asta deve interessare specificatamente il singolo sepolcro in ordine al quale si intende partecipare alla gara di assegnazione.

2. E' ammessa la facoltà di partecipare alla gara per l'assegnazione di più sepolcri ed anche la possibilità che un singolo concorrente possa aggiudicarsi più gare e risultare assegnatario di più sepolcri. In tale eventualità il concorrente potrà mantenere uno solo dei sepolcri assegnati, e nello specifico quello indicato come prioritario in un elenco (allegato C) individuante l'ordine di preferenza da inserirsi in ogni plico presentato dal medesimo concorrente.

3. La cauzione relativa ai sepolcri non opzionati sarà restituita anche qualora non sia possibile individuare un altro concessionario, in deroga al successivo punto 16 (rinuncia) del presente bando.

## 10. DOCUMENTAZIONE:

tutta la documentazione di gara è disponibile presso gli uffici del Comune di Rivoli, Direzione Servizi alla Persona - Servizi Demografici – sala n.7 ed è consultabile su appuntamento telefonando al numero 011/951 3339 o inviando una mail all'indirizzo [cimitero@comune.rivoli.to.it](mailto:cimitero@comune.rivoli.to.it) . L'intera documentazione è anche scaricabile dal sito del Comune [www.comune.rivoli.to.it](http://www.comune.rivoli.to.it) nell'Area Tematica Anagrafe e Servizi Demografici, alla voce Cimitero Comunale.

## 11. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:

privati cittadini, residenti e non nel Comune di Rivoli, ed enti, in conformità all'art. 90 del capo XVIII del DPR 285/90 Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria. Chiunque abbia interesse, persona fisica o ente o comunità priva di scopo di lucro potrà partecipare alla gara purché in possesso della capacità di agire e sempre che la persona fisica o gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, in caso di persona giuridica, non siano stati condannati per uno dei delitti indicati nell'art. 32 quater del Codice Penale che comportano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Per la partecipazione alla gara si richiede anche autodichiarazione di non essere inadempienti, nei confronti del Comune, per mancati pagamenti di fatture relative a concessioni di loculi, cellette o sepolcri privati o forniture di servizi cimiteriali.

Saranno escluse dalla gara le offerte presentate da soggetti che partecipano perseguendo scopi di lucro.

Sono ammesse offerte presentate anche da:

- a) soggetti muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona;
- b) soggetti che formulano l'offerta per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti e il deposito a

garanzia dell'offerta sia a lui intestato e comunque nel rispetto di quanto ulteriormente previsto ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 81 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione all'asta.

Nel caso in cui più soggetti vogliano presentare un'offerta congiunta per la medesima tomba, l'istanza di partecipazione, l'offerta economica e, se utilizzata, la polizza fideiussoria, dovranno essere sottoscritti congiuntamente da ciascuno di essi. Nel caso di deposito cauzionale tramite il canale pagoPA, il versamento dovrà essere effettuato da un solo offerente, nei confronti del quale, nelle ipotesi previste, l'Amministrazione provvederà alla restituzione.

In caso di offerta congiunta, tutti gli istanti sono obbligati in solido nei confronti dell'amministrazione per la stipula del contratto ed il rimborso delle spese. L'inadempimento di uno di essi non libera gli altri. I soggetti che hanno presentato istanza congiunta per la medesima tomba, dovranno poi indicare nel contratto di concessione i loculi del sepolcro a ciascuno riferibili.

## 12. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Rivoli, inderogabilmente ed a pena di esclusione dalla gara, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 15 settembre 2023**, un plico per raccomandata A/R, ovvero a mano, indirizzato a:

COMUNE DI RIVOLI – UFFICIO PROTOCOLLO

Corso Francia, 98 - 10098 RIVOLI (TO)

nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15,30 - il venerdì dalle 9.30 alle 12.00

L'offerta che pervenisse al Protocollo del Comune di Rivoli oltre tale termine, anche se per cause non imputabili al mittente, non verrà ammessa alla gara.

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo trasparente e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre al nome, cognome o ragione sociale e l'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "NON APRIRE – OFFERTA PER ASTA TOMBA PRIVATA N. \_\_\_\_\_ AMPLIAZIONE N. \_\_\_\_\_" (indicare gli identificativi della concessione).

Nel caso in cui da parte di un medesimo interessato vi siano più offerte relative a diverse tombe, per ciascuna offerta dovrà essere presentato un plico corrispondente e in ogni plico dovrà essere allegato l'elenco delle tombe per le quali si è presentata l'offerta nell'ordine di priorità di scelta.

**Tale plico dovrà contenere all'interno 2 (due) buste , busta "A" e busta "B":**

1. **Una busta contraddistinta dalla lettera "A"** sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente all'interno:

a) istanza di partecipazione alla gara, in bollo, su apposito modulo (Allegato A), fornito dall'Ente (scaricabile dal sito internet del Comune di Rivoli ([www.comune.rivoli.to.it](http://www.comune.rivoli.to.it)), debitamente compilata, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve dichiarare quanto segue:

- le generalità dell'offerente (nome, cognome, data e luogo nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico);
- l'insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni vigenti;
- di non essere già concessionario di un'area per sepolture di famiglia, salvo che a titolo di successione;
- di non partecipare alla gara perseguendo fini di lucro;
- di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui al Capo VIII del Regolamento – articoli dal 41 al 53;
- di impegnarsi alla non cessione del contratto di concessione prima della scadenza dei dieci anni decorrenti dalla data di stipula ai fini del rispetto del divieto di lucro di cui all'articolo 45, comma 1, del Regolamento;

- di aver preso visione della tomba su cui intende fare l'offerta e di accettare le condizioni in cui la stessa si trova;
- di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di stima e gara; le spese inerenti l'atto di concessione, di registrazione e contrattuali; le spese relative all'estumulazione ed eventuali cremazioni delle salme presenti; le spese per eventuali perizie statiche e per i lavori preliminari alle estumulazioni;
- di accettare integralmente e senza riserve le condizioni stabilite nel presente bando consultabile presso gli uffici del Comune di Rivoli, Direzione Servizi alla Persona - Servizi Demografici – sala n. 7, o scaricabile dal sito del comune di Rivoli ([www.comune.rivoli.to.it](http://www.comune.rivoli.to.it)).

Nel caso in cui il partecipante sia un ente o associazione tra quelle previste al precedente punto 11, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e devono essere presentati i documenti comprovanti la natura giuridica dell'ente o associazione rappresentata.

b) Deposito cauzionale: quietanza del versamento del 10% (dieci per cento) del valore del manufatto fissato a base d'asta, quale cauzione a garanzia della serietà dell'offerta, da effettuarsi mediante il canale pagoPA (sito del Comune [www.comune.rivoli.to.it](http://www.comune.rivoli.to.it) – PAGAMENTI ON LINE – pagamenti spontanei – Anagrafe e Stato Civile – depositi e cauzioni demografici - procedi) indicando come causale del versamento “Deposito cauzionale asta concessione sepoltura privata n. \_\_\_\_\_ Ampliazione \_\_\_\_\_”. In alternativa al suddetto deposito, è possibile prestare cauzione inserendo nella busta una fideiussione bancaria o assicurativa, sempre per un importo pari al 10% del prezzo a base d'asta, che dovrà prevedere: rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, il pagamento a prima e semplice richiesta scritta del Comune di Rivoli entro 15 giorni dal ricevimento ed ogni eccezione rimossa, validità fino a 180 giorni dalla data della gara. La cauzione prestata dai partecipanti all'asta pubblica risultati non aggiudicatari verrà restituita entro 15 gg. dall'esito dell'asta, mentre viene trattenuta quella dell'aggiudicatario fino alla stipula del contratto.

**2. Una busta contraddistinta con la lettera “B”** sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, all'esterno della quale deve essere chiaramente indicato il nominativo della tomba richiesta ed il nominativo dell'offerente, contenente all'interno:

c) Offerta economica in bollo da euro 16,00, relativa alla tomba privata tra quelle indicate al punto 6, da redigersi obbligatoriamente sul modello “Allegato B”, scaricabile dal sito internet del Comune di Rivoli ([www.comune.rivoli.to.it](http://www.comune.rivoli.to.it)), di cui al presente bando di gara e comunque completata in tutti i punti riportati nel relativo modello. Essa dovrà contenere l'indicazione dell'offerta per l'assegnazione in concessione della sepoltura (che dovrà essere comunque superiore all'importo posto a base d'asta), espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella in lettere verrà presa in considerazione quella espressa in lettere. L'offerta dovrà essere firmata dallo stesso sottoscrittore della dichiarazione di partecipazione;

d) Eventuale elenco tombe per le quali si sono presentate offerte nell'ordine di priorità di scelta da redigersi compilando l' “Allegato C” scaricabile dal sito internet del Comune di Rivoli ([www.comune.rivoli.to.it](http://www.comune.rivoli.to.it)).

### 13. APERTURA DELLE OFFERTE:

le offerte verranno aperte in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno mercoledì 20 settembre 2023 presso gli uffici del Comune di Rivoli con sede in corso Francia n.98.

### 14. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:

alla valutazione delle offerte provvederà, in seduta pubblica, apposita commissione, ai sensi del vigente regolamento dei contratti.

L'asta, presieduta dal Dirigente della Direzione Servizi alla Persona si svolgerà nel modo seguente:

1. La Commissione verificherà la correttezza formale e la completezza del plico pervenuto e, successivamente, della documentazione inserita e darà, di seguito, lettura dei soggetti ammessi a partecipare all'Asta, per ciascuna concessione.

2. Apertura delle buste contenenti l'offerta economica, per ciascuna tomba, verifica della regolarità della documentazione contenuta nelle stesse e successiva proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta ai sensi dell'art. 73 lettera c e



dell'art. 76 punto secondo RD 827/24. L'aggiudicazione provvisoria avverrà a favore della migliore offerta in aumento rispetto al prezzo a base d'asta corrispondente indicato al punto 6. Per ogni tomba si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità tra più di una offerta si procederà a verificare la sussistenza di eventuale titolo di preferenza data dalla residenza nel Comune degli offerenti, ai sensi dell'art. 41, comma 1 del Regolamento di Polizia mortuaria comunale. Qualora anche a seguito della suddetta verifica i candidati risultassero ancora in situazione di parità si procederà ai sensi dell'art. 77 del RD 827/24 che prevede nella medesima adunanza licitazione fra i due contendenti. In caso di assenza di uno o di entrambi i contendenti si procederà pertanto ad estrazione con le modalità seguenti:

- a) si inseriscono in un'urna i due biglietti, di uguali caratteristiche fisiche, con i nomi rispettivi;
- b) si chiama per l'estrazione un signore del pubblico;
- c) si procede ad estrazione per determinare l'aggiudicatario del sepolcro.

Si precisa quanto segue:

- Non sono ammesse offerte di importo inferiore a quello a base d'asta, né offerte condizionate.
- Il Comune di Rivoli effettuerà le verifiche, ai sensi della normativa vigente, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dall'offerente. Resta inteso che la mancata veridicità delle dichiarazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, fatte comunque salve le responsabilità penali. L'Ente, in tal caso, avrà diritto ad incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al maggior danno.
- Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari verrà restituito il deposito cauzionale, senza la corresponsione di interessi. Per l'aggiudicatario definitivo dell'asta, il deposito cauzionale sarà trattenuto come acconto sul prezzo sulla concessione del bene.
- Ai sensi dell'art. 65, comma 10, del R.D. 827/24 si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta valida.
- L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o interrompere la procedura per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico o in relazione a qualunque altro evento ad essa non imputabile che impedisca il prosieguo della procedura stessa, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.

#### 15. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione si intende condizionata alla veridicità di tutti gli stati, fatti e qualità autocertificati o dichiarati, come in precedenza indicato. La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare i requisiti degli aggiudicatari. In seguito all'aggiudicazione definitiva ed entro 60 gg. da essa si procederà alla stipula di contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

#### 16. RINUNCIA:

nel caso in cui l'aggiudicatario della gara manifesti l'intenzione di rinunciare all'aggiudicazione e non intenda stipulare il contratto di concessione entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, il Comune di Rivoli dichiarerà decaduta l'aggiudicazione e procederà all'assegnazione del sepolcro interessato al concorrente successivamente classificato in graduatoria. L'Amministrazione inoltre, a seguito della dichiarata decadenza del provvedimento di aggiudicazione, provvederà ad incamerare la cauzione versata all'atto della presentazione della domanda, qualora non sia possibile individuare un altro concessionario in base alla graduatoria.

#### 17. PAGAMENTI E CONSEGNA DEI SEPOLCRI:

gli aggiudicatari delle assegnazioni dei sepolcri oggetto di gara dovranno provvedere al versamento dell'intero importo della concessione prima della stipula dei contratti di concessione. Qualora, alla scadenza del termine per la stipula del contratto, il versamento non sia ancora stato effettuato, il comune di Rivoli, invierà diffida agli interessati, mediante raccomandata a/r, affinché provvedano entro i successivi 15 gg., decorso inutilmente tale ulteriore termine, dichiarerà decaduto il provvedimento di aggiudicazione e procederà all'assegnazione del sepolcro interessato al concorrente successivamente classificato in graduatoria. L'Amministrazione inoltre, a seguito della dichiarata decadenza del

provvedimento di aggiudicazione incamererà la cauzione versata all'atto della presentazione della domanda, qualora non sia possibile individuare un altro concessionario in base alla graduatoria.

#### 18. INTERVENTI SULLE TOMBE:

per quanto riguarda gli interventi sulle tombe, i concessionari dovranno tener conto di quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, dalle norme del Regolamento Edilizio Cimiteriale e dal Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, nonché del parere espresso preventivamente dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici. Nelle schede illustrative delle tombe, allegata al presente bando, è indicata la presenza di eventuali vincoli edificatori.

E' stata avviata ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 la procedura di valutazione interesse culturale (VIC) presso il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, sia per le parti comuni del Cimitero delle ampliamenti Primitiva, Prima e Seconda, sia per le tombe rientrate nella disponibilità dell'Ente, aventi più di 70 anni.

Nella fattispecie a seguito dell'inoltro della richiesta di VIC per le parti comuni del Cimitero, è pervenuto il parere della Soprintendenza che ha confermato il Vincolo di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e nello specifico: “...in relazione ai manufatti costituenti il cimitero primitivo, la prima e seconda (ndr. Ampliamento), comprensivi di relativi muri di cinta e nicchioni o arcate o porticati in muratura ad essi addossati e affacciati sull'interno del cimitero..”.

Per le 7 tombe oggetto del presente Bando e che sono state sottoposte a Verifica di Interesse Culturale ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 42/2004, l'esito di tale valutazione della Soprintendenza è stato che gli “immobili non presentano caratteristiche tali da motivare il riconoscimento dell'interesse culturale” però, poiché i muri di cinta delle Ampliamenti primitiva, prima e seconda, pur non essendo oggetto di concessione dell'area, in alcuni casi fanno da sfondo alle tombe e contengono lapidi storiche riferite alle tombe stesse, si ritiene utile evidenziare che, anche se sulle cripte non ricade espressamente il Vincolo di Interesse Culturale della Soprintendenza, tale vincolo di fatto sussiste, per esempio per la posa di lapidi, sui muri di cinta che a volte costituiscono la “testata” delle cripte stesse.

In riferimento, invece, ai vincoli del Regolamento Edilizio Cimiteriale si fa presente che la tomba N. 34 Ampl. Prima – Tinivella è soggetta al vincolo di Cat II come manufatto di pregio.

Su tale manufatto, riconosciuto quale bene di pregio ai sensi del Regolamento Edilizio Cimiteriale Parte Seconda, Titolo II artt. 57-58-59,”.. a prescindere dalla categoria di riferimento, non sono ammessi i seguenti interventi:

- demolizione totale del bene;
- demolizione o sostituzione di parti del bene, con la sola eccezione delle superfetazioni e degli elementi in contrasto con la tipologia e i materiali costitutivi del bene;
- opere di varia natura volte a snaturare le valenze di pregio del bene;
- interventi finalizzati a trasformare i prospetti del manufatto e del relativo apparato decorativo.

.....al fine di conseguire l'adeguamento normativo o igienico-funzionale dei beni, sono sempre ammesse le seguenti opere interne:

- realizzazione di cellette per la tumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie, in luogo di preesistenti loculi per feretri.
- interventi di trasformazione anche sostanziale nell'ipogeo, qualora esistente, pur nel rispetto di eventuali elementi di pregio ivi presenti.

Per le tombe su cui ricade invece l'indicazione di “conservazione di alcuni ornamenti”, Parte Seconda Titolo II art. 61, segnatamente le tombe:

N. 34 Primitiva - Bertolero

N. 45 Primitiva – Ferrero Paracca

N. 52 Primitiva – Merlo Mina

N. 68 Ampl. Prima - Gioannetti

N. 139 Ampl. Prima – Morra

grava solo il seguente obbligo ...“ In occasione di interventi di rielaborazione formale dei manufatti su cui sono posizionati tali elementi funerari,...previa verifica dell'effettivo valore artistico, gli ornamenti non dovranno essere distrutti.

Qualora la conservazione dell'elemento decorativo non dovesse risultare più compatibile con il nuovo intervento edilizio, .... lo stesso potrà essere rimosso e trasferito gratuitamente al Comune che ne potrà disporre la ricollocazione all'interno del cimitero.

Per le rimanenti tombe, il Regolamento Edilizio Cimiteriale non prevede particolari prescrizioni.

Occorre rilevare comunque, in via generale, che trattandosi di manufatti storici, le dimensioni in altezza, profondità e soprattutto lunghezza dei loculi, degli spazi distributivi interni e delle botole di accesso, sono a volte inferiori alle dimensioni prescritte. Inoltre spesso il primo livello dei loculi coincide sostanzialmente con il piano pavimento della cripta, mentre il suddetto Regolamento prescrive che i 2 loculi del primo livello debbano avere la quota del piano inferiore rialzata di almeno 50 cm rispetto alla quota del piano pavimento.

Nel caso di demolizione e ricostruzione totale o in caso di ristrutturazione il Regolamento Edilizio Cimiteriale, all'art.33, comma 9 prevede un adeguamento “per quanto possibile” alle prescrizioni previste per le camere sotterranee di nuova costruzione.

### 19. DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE:

in riferimento alla concessione si riportano gli articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale di interesse:

Art. 41 - Aveni diritto alla concessione di aree

1. Le aree destinate a sepolture in tomba di famiglia, per la costruzione di cappelle o di tombe sotterranee o per la tumulazione a sterro, sono date in concessione a residenti nel Comune. Le tombe già edificate e le aree a sterro da riassegnare a seguito di decadenza o recessione dei Concessionari originari, sono date in concessione a residenti e non residenti nel Comune. In caso di parità di offerta nella gara di assegnazione, la residenza nel Comune, costituirà titolo di preferenza.

2. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepoltura di famiglia, fissando nel contratto le rispettive quote, con l'indicazione specifica dei loculi e delle eventuali cellette ossario di pertinenza.

3. Una stessa persona non può essere concessionaria di più di un'area per sepolture di famiglia, salvo che a titolo di successione.

Art. 42 - Regime della concessione

1. Il concessionario, i suoi eredi od aventi causa a qualsiasi titolo sono obbligati all'osservanza delle norme e tariffeggianti in materia di Polizia Mortuaria e di edilizia ed igiene del Cimitero, nonché delle disposizioni particolari risultanti dal contratto di concessione.

2. Se più sono i titolari di una concessione, la loro responsabilità circa l'osservanza degli obblighi è solidale, e qualsiasi diritto dovrà essere esercitato con il consenso della totalità dei concessionari. L'assenso potrà essere prestato anche a mezzo di procuratore.

3. La durata della concessione è stabilita in novantanove anni, salvo rinnovo, previa corresponsione della tariffa prevista. (Nel presente bando la tariffa è ricompresa nell'importo a base d'asta)

4. Per le modalità di concessione, si applica l'art. 32 del presente regolamento.

Art. 43 - Diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia

1. Il diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia spetta al concessionario, al coniuge, ai parenti ed affini entro il secondo grado, ai fratelli e sorelle.

2. Il concessionario può estendere l'uso della sepoltura a parenti ed affini entro il terzo grado, anche successivamente alla stipulazione del contratto, mediante atto di assenso, da prodursi all'Amministrazione Comunale, purché sia escluso qualsiasi scopo di lucro, e salva la corresponsione della tariffa prevista dal tariffario.

3. Può essere consentita, su richiesta scritta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che siano state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti.

4. Le circostanze ed i requisiti sopra richiesti dovranno essere esposti chiaramente nella domanda, in merito al cui accoglimento deciderà il Dirigente del Settore competente per materia.

5. Se il concessionario è un ente od una convivenza, sono ammessi alla sepoltura gli appartenenti all'ente o alla convivenza contemplati dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
6. Nelle sepolture in tomba di famiglia è consentita la tumulazione di defunti anche non aventi diritto in base ai commi precedenti su autorizzazione scritta del concessionario presentata all'Ufficio di Stato Civile.
7. Qualsiasi atto inerente alla utilizzazione del sepolcro in tomba di famiglia dovrà avere l'assenso del titolare della concessione. Nessun atto inerente il diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente.
8. Resta salva la volontà espressa del defunto quando era in vita. Il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 44 - Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di morte

1. La titolarità della concessione è trasmissibile per successione, legittima o testamentaria.
2. In caso di decesso del concessionario gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente ovvero, in caso di pluralità di subentranti, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
4. L'istanza di variazione dovrà essere accompagnata da atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia autentica del testamento, che comprovino i trapassi dall'ultimo intestatario agli aventi diritto al momento della domanda.
5. In caso di successione testamentaria a titolo particolare (legato) nella titolarità della concessione, il successore dovrà versare all'Amministrazione un diritto corrispondente ad un quinto del valore dell'area, su cui insiste la sepoltura, secondo il tariffario in vigore.

Art. 45 – Subentro nella titolarità della concessione per cessione

1. Il Dirigente del Settore competente per materia potrà autorizzare una cessione totale o parziale della concessione, quando ricorrano giustificate ragioni e siano esclusi intenti speculativi.
2. L'interessato dovrà presentare apposita domanda dalla quale risultino chiaramente le ragioni della cessione.

L'Ufficio di Polizia Mortuaria, a seguito di intervenuta autorizzazione alla cessione, provvederà alla variazione della titolarità della concessione.

3. Sia che si tratti di cessione a titolo oneroso, sia che si tratti di cessione a titolo gratuito, il cedente dovrà versare al Comune:
  - a) in caso di cessione totale della sepoltura, un diritto corrispondente ad un quinto del valore dell'area, su cui insiste la sepoltura, secondo il tariffario in vigore;
  - b) in caso di cessione parziale della sepoltura, un diritto calcolato in proporzione, tenendo conto anche della capacità della sepoltura.
4. L'autorizzazione alla cessione non comporta interruzione della durata della concessione né può comportare in alcun caso il venir meno degli obblighi cui era tenuto il cedente.
5. Non sono ammessi in nessun caso cessioni del diritto d'uso del sepolcro.

Art. 46 - Rinuncia

1. Il concessionario di area per sepoltura in tomba di famiglia può rinunciare alla concessione a favore del Comune ottenendo il rimborso di un terzo del valore dell'area calcolata sulla tariffa in vigore all'atto della rinuncia, ed il rimborso del valore delle opere eventualmente costruite o in corso di costruzione nell'area stessa, da valutarsi dall'ufficio tecnico comunale competente.

Art. 47 - Divisione o rinuncia di un contitolare

1. Più titolari di una tomba possono, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote. L'ufficio di Polizia Mortuaria provvederà alla annotazione della divisione a seguito di presentazione da parte dell'interessato del relativo atto dal quale risulti la divisione medesima.
2. Gli oneri di manutenzione possono essere determinati in ragione dei posti o delle quote assegnate.

3. Il contitolare di una concessione di tomba di famiglia può, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, rinunciare al suo diritto. Se la rinuncia è a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini delle tariffe dovute. L'ufficio di Polizia Mortuaria provvederà alla variazione della titolarità della concessione a seguito di presentazione da parte dell'interessato del relativo atto, dal quale risulti la rinuncia del contitolare.

Art. 48 - Concessione di tombe già esistenti

1. Qualora sia stata concessa una sepoltura di famiglia, già data precedentemente in concessione perpetua o temporanea, il nuovo concessionario ha l'obbligo di provvedere a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e ha l'obbligo di conservarli per il tempo previsto nella precedente concessione;

allo stesso modo ha l'obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, i nomi del vecchio concessionario e delle persone ivi tumulate.

Art. 49 - Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata, previo pagamento della tariffa stabilita al momento della scadenza.

2. Agli attuali concessionari (eredi o aventi causa dell'originario concessionario) dovrà essere notificata dal Dirigente del Settore competente per materia, un anno prima del termine, l'avviso di scadenza della concessione. Nel caso che gli aventi diritto non siano reperibili, sulla tomba sarà apposta una palina - avviso e sarà affissa all'albo posto all'ingresso del Cimitero l'avviso di scadenza.

3. Entro sei mesi dalla notificazione o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, gli aventi diritto dovranno presentare domanda di rinnovo.

4. Il rinnovo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 35.

5. Nel caso in cui non vi sia rinnovo, le opere costruite sull'area passeranno di proprietà del Comune, senza alcun rimborso.

Art. 50 - Estumulazioni

1. Nelle sepolture di famiglia le salme possono essere estumulate, previo pagamento della relativa tariffa, quando sia decorso il tempo necessario per la mineralizzazione (almeno 40 anni).

2. Al termine della concessione, salvo rinnovo, le salme potranno essere estumulate soltanto dopo quaranta anni dalla loro tumulazione. Fino a quel termine dovranno essere conservate nella tomba, a cura del Comune e di eventuali nuovi concessionari. Successivamente, i resti di dette salme - anche in caso di cessione della sepoltura e di riconcessione della stessa da parte del Comune - saranno raccolti e tumulati in celletta o in ossario della stessa tomba.

Art. 51 - Recupero materiali

1. I ricordi, monumenti, lapidi, decorazioni ed accessori che vengono sostituiti in qualsiasi sepoltura non potranno essere asportati dal Cimitero, ma rimarranno a disposizione del Comune per essere impiegati a favore del Cimitero.

Art. 52 - Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo;

b) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;

c) quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;

d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione ovvero nel presente regolamento.

2. La pronuncia della decadenza dalla concessione è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità, previa apposizione sulla costruzione di una palina-avviso e pubblicazione della diffida all'Albo

comunale ed in quello del Cimitero, per la durata di centottanta giorni consecutivi.

3. Trascorsi senza esito i suddetti centottanta giorni, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

4. Pronunciata la decadenza, l'area e la costruzione passeranno, a tutti gli effetti, nella piena disponibilità del Comune.

Art. 53 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza secondo le modalità di cui all'articolo precedente, il Dirigente del settore competente per materia potrà riconcedere l'area e la costruzione che vi accede, ad un prezzo stabilito dall'Amministrazione Comunale sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, con l'obbligo per il nuovo concessionario di mantenere nella tomba i resti delle salme ivi sepolte.
2. In casi eccezionali il Dirigente del settore competente per materia potrà disporre la traslazione delle salme, dei resti ovvero delle ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
3. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione che ha facoltà di procedere alla loro riassegnazione, restauro ovvero demolizione.

#### 20. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'ASTA:

comportano esclusione dalla gara le seguenti situazioni:

- a) La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'allegato A (eventuali parziali carenze potranno comportare ammissione con riserva);
- b) la presentazione del plico contenente la documentazione e la busta "offerta economica" chiuse, dopo il termine previsto dal bando;
- c) il mancato versamento della cauzione o della fideiussione bancaria/assicurativa.

#### 21. TRATTAMENTO DEI DATI:

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, nella persona del Sindaco, rappresentante legale dell'ente;

Telefono: 011 951 3300

Indirizzo Pec: [comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it)

potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, Studio Balducci Romano nella persona dell'Avv. Fabio Balducci Romano.

I mezzi di contatto del cittadino con il Responsabile della protezione dati, sono i seguenti:

tel. 0432-229080

mail: [studio.fbr@gmail.com](mailto:studio.fbr@gmail.com)

posta certificata: [FABIO.BALDUCCIROMANO@AVVOCATIUDINE.IT](mailto:FABIO.BALDUCCIROMANO@AVVOCATIUDINE.IT)

- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Rivoli implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima;
- successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

#### 22. PUBBLICITA':

il presente bando con tutte le informazioni di carattere amministrativo e tecnico e le modalità di partecipazione alla gara con la relativa modulistica sono pubblicati sul sito della Città di Rivoli all'indirizzo: [www.comune.rivoli.to.it](http://www.comune.rivoli.to.it), alla sezione "Bandi di gara e contratti" e nell'Area Tematica Anagrafe e Servizi Demografici, alla voce Cimitero Comunale. Il presente avviso viene pubblicato inoltre in albo pretorio e su giornali o riviste specializzate con sufficiente diffusione locale e nazionale.

#### 23. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE:

per quanto non previsto nel presente bando di gara si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

#### 24. ULTERIORI INFORMAZIONI:

eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando potranno essere richiesti al Responsabile dei Servizi Demografici, Erika Torelli, a mezzo posta elettronica all'indirizzo email [erika.torelli@comune.rivoli.to.it](mailto:erika.torelli@comune.rivoli.to.it).

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti di carattere tecnico potranno essere richiesti all'assistente tecnico, Stefano Ippolito, al numero 011/9513339 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail [cimitero@comune.rivoli.to.it](mailto:cimitero@comune.rivoli.to.it).

Responsabile del Procedimento è il Funzionario dei Servizi Demografici, Erika Torelli

#### ALLEGATI:

- Allegato A – Istanza di partecipazione
- Allegato B – Offerta economica
- Allegato C – Ordine di preferenza in caso di più istanze
- Schede descrittive delle tombe

Rivoli, li 05 giugno 2023

Il Dirigente della Direzione  
Servizi alla Persona  
Arch. Marcello Proi  
*firmato digitalmente ai sensi di legge*